

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4031

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE MICHELI

Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito e tutela della maternità

Presentata il 26 gennaio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le politiche del lavoro e gli interventi di riforma si sono concentrati finora soprattutto sul lavoro subordinato; solo di recente hanno raggiunto l'ambito dei lavori parasubordinati o economicamente dipendenti, con interventi comunque parziali ed episodici.

Del tutto in ombra è rimasto il variegato mondo dei lavori autonomi e delle professioni, con un ritardo storico del tutto ingiustificato a fronte della crescente importanza dei lavori svolti in autonomia nell'economia moderna, e in particolare nella nostra, ma anche del ruolo ad esso assegnato dalla Costituzione del 1948. La

Carta fondamentale, infatti, non solo valorizza espressamente l'iniziativa imprenditoriale (articolo 41), ma stabilisce che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme (articolo 35, primo comma). Il senso e l'ampiezza di quest'ultima norma costituzionale sono stati oscurati da una lettura e da una pratica prevalentemente concentrate sul lavoro subordinato. Questo orientamento, se era comprensibile in un contesto industriale cosiddetto «fordista» basato sul lavoro dipendente della grande fabbrica, al quale si è indirizzato lo Statuto dei lavoratori del 1970, appare oggi riduttivo. Le trasformazioni succedutesi da

allora esigono infatti di allargare la sfera di attenzione del legislatore al mondo dei lavori autonomi e delle professioni.

La presente proposta di legge intende rimediare a questo ritardo, a testimonianza dell'interesse e dell'impegno del Partito democratico per la tutela e la promozione del lavoro autonomo.

Il presupposto è il riconoscimento di una realtà economica di dimensione e importanza decisive per lo sviluppo dei moderni sistemi produttivi e in particolare per la crescita di un terziario di qualità, a sua volta cruciale per garantire la competitività di un sistema economico quale il nostro. Ma si tratta anche di una leva economica fondamentale per l'efficienza pubblica, per il contributo che le professioni possono dare allo svolgimento di rilevanti funzioni pubbliche e per la stessa *exit strategy* dalla crisi industriale.

Se è dunque certo che ai lavori autonomi è collegato un grande potenziale di sviluppo, essi hanno tuttavia bisogno di peculiari forme di sostegno a fronte delle grandi trasformazioni del contesto produttivo e delle criticità che li riguardano, ora aggravate dalla difficile congiuntura economica.

Le recenti trasformazioni del mercato del lavoro, risultate da una profonda riorganizzazione dei cicli produttivi, hanno infatti finito per avere implicazioni sociali altrettanto profonde, nella professionalità dei lavoratori autonomi e nella loro percezione della funzione svolta. Si tratta di una classe di lavoratori sempre più spesso proveniente dal lavoro dipendente, che investe nel proprio ruolo professionale, che assume rischi di tipo imprenditoriale, che si sente impresa e insieme professione. In tal senso, la tradizionale contrapposizione fra professionisti e imprenditori è ormai divenuta largamente strumentale: siamo di fronte a una realtà non omogenea, a una galassia di posizioni, presenti soprattutto nel terziario, riconducibili all'unico comune denominatore della prestazione in forma autonoma. L'Istituto nazionale di statistica coglie solo parzialmente tale complessità, classificando a tutt'oggi quattro categorie di autonomi:

imprenditori e lavoratori in proprio, liberi professionisti, coadiuvanti e soci di cooperative, collaboratori e lavoratori occasionali. Nella prima categoria un'area prevalente è composta non di imprese «strutturate» ancorché piccole, ma di persone che lavorano senza dipendenti, che sono quindi imprenditori di se stessi.

La presente proposta di legge intende tenere conto di questa eterogeneità e complessità del lavoro autonomo, evitando interventi normativi che, se pure utili per alcuni, possano risultare inadatti o addirittura controproducenti per altri. In particolare, si riconosce l'esigenza di scongiurare ogni omologazione con le normative tradizionali del diritto del lavoro costruite sul modello fordista del lavoratore dipendente, come invece proposto da altri progetti di legge.

Il principio guida, già seguito in precedenti proposte dell'allora gruppo dell'Ulivo nella XIV legislatura (in particolare l'atto Senato n. 1872, «Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori», e, invece, in questa legislatura l'atto Senato n. 1110 «Un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento»), è quello della proporzionalità delle regole al bisogno di tutela e di promozione desumibile dallo stesso articolo 35 della Costituzione. Esso implica che gli interventi normativi siano modulati in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascun lavoro, ma orientando l'insieme dei provvedimenti all'obiettivo comune di valorizzare le varie forme di lavoro e riconoscendo in tutte la fonte della ricchezza del Paese.

L'obiettivo di valorizzare il lavoro autonomo e professionale nelle sue diverse manifestazioni comporta l'adozione di un metodo d'intervento diverso da quello proprio del diritto del lavoro tradizionale improntato a una normativa regolatoria rigida dei vari aspetti del rapporto. In realtà tale normativa è sempre più insufficiente da sola anche per la tutela del lavoro subordinato. Ma qui più che mai serve un quadro di principi e di regole di

carattere soprattutto promozionale; le stesse norme di tutela devono avere carattere di « norme quadro » e non onnicomprensivo. I soggetti del lavoro autonomo sono giustamente diffidenti verso normative che, magari con l'intento di aiutare, aggiungono ulteriori vincoli all'autonomia di azione.

Questo comporta un rapporto di « sussidiarietà » fra le fonti: il quadro dettato dalla legge deve lasciar spazio all'autonomia collettiva delle categorie interessate e, per i soggetti in grado di negoziare in proprio, alla contrattazione individuale. Anzi come è stato negli episodi migliori della nostra storia legislativa, la stessa normativa di legge dovrebbe trovare alimento nelle prassi delle autonomie. Il che richiama alla necessità di un'efficace organizzazione e rappresentanza collettiva di questi soggetti.

In tal senso, la proposta di legge individua un insieme di principi e di regole essenziali che non annulla le specificità delle singole categorie — artigiani, commercianti, professionisti, collaboratori — ma definisce un denominatore di tutele e di incentivi rispondente alle esigenze comuni di questi soggetti, che è il riconoscimento e la valorizzazione del loro lavoro. L'elemento fondamentale che giustifica lo statuto comune è il fatto che questi soggetti partecipano in autonomia alla produzione di beni e servizi con la prevalenza di lavoro proprio e/o del nucleo familiare. È la prevalenza del fattore lavoro rispetto al capitale che va considerata e valorizzata, anche se questo lavoro si esprime in forme giuridiche diverse (cooperative, imprese artigiane e commerciali, società di persone). La normativa qui proposta non elimina l'apparato regolatorio di queste diverse attività imprenditoriali imposto dalla loro specificità e riguardante le modalità della loro organizzazione, e in particolare la forma giuridica dell'impresa o dell'attività (artigianato, cooperazione, commercio, professioni). Essa si concentra piuttosto sulle esigenze comuni sotto i due profili della tutela e del sostegno alla crescita.

Questi aspetti vanno riconsiderati alla luce delle altre iniziative già presenti nello scenario parlamentare e ispirate alle indicazioni europee dello *Small Business Act* (SBA), in particolare riguardanti lo statuto dell'impresa. Queste norme riguardano l'attività e l'organizzazione delle imprese in quanto tali; esse sono applicabili alle imprese di tutte le dimensioni (confronta ad esempio da ultimo atto Camera n. 2754, a firma Vignali e altri) anche se si dirigono in particolare a quelle piccole e medie perché ritenute giustamente più bisognose di normative di sostegno; infatti molta dell'attuale legislazione in materia è ritagliata sui bisogni delle grandi aziende, dalla disciplina degli incentivi a quella degli appalti, fino alla semplificazione amministrativa.

Peraltro alcuni principi della presente proposta di legge vanno in direzione analoga a quella delle iniziative citate, nella misura in cui mirano a promuovere le forme di lavoro autonomo in quanto espressione di attività imprenditoriale. L'ambito di applicazione e la prospettiva sono tuttavia diversi e complementari, in quanto il progetto qui presentato si incentra non su tutte le imprese ma sulle attività qualificate dalla prevalenza di lavoro proprio della persona (nella stessa direzione va la legge spagnola del 2007 *Estatuto de trabajo autonomo*). Con tali criteri si intende rispondere alle esigenze di regolazione e di tutela delle varie forme di lavoro autonomo e professionale e nel contempo promuovere lo sviluppo garantendo migliore capacità di iniziativa sul mercato. La presente proposta di legge si pone in continuazione con i disegni di legge sopra ricordati, di cui riprende alcune indicazioni; ma si concentra, per i motivi richiamati, sulle varie forme in cui si esprime il lavoro autonomo (questo ambito di intervento è considerato in un progetto di legge presentato al Consiglio regionale Veneto il 2 ottobre 2009).

L'ambito di applicazione della normativa proposta consegue gli obiettivi sopra individuati: essa comprende una vasta gamma di attività unificate dalla prevalenza di un prestatore di lavoro profes-

sionale e personale al di fuori di vincoli di subordinazione e a titolo oneroso. La proposta si applica dunque a tutte le persone che svolgono in modo abituale queste attività, anche nella forma di società unipersonali, ove previste, comprendendovi indicativamente: i piccoli imprenditori, artigiani e piccoli commercianti che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, gli esercenti di professioni liberali indipendentemente dall'iscrizione ad albi, gli agenti, i rappresentanti e altri titolari di contratti tipici di cui ai titoli IV e V del libro quinto del codice civile, gli associati in partecipazione, con apporto di lavoro proprio. Tale comunanza di indirizzi fa salve, come si diceva, le regole esistenti che considerano aspetti specifici della regolazione di queste figure (la legge quadro sull'artigianato, la normativa sulla cooperazione, sul contratto di agenzia eccetera).

Gli obiettivi generali della presente proposta di legge sono comuni all'intera gamma di queste attività, tutte da ritenersi autonome in senso giuridico.

Gli interventi prevalenti sono di tipo promozionale e le stesse tutele sono viste in funzione promozionale. Sono infatti dirette ad esaltare le potenzialità economiche e sociali dei lavoratori autonomi e professionali, e a sollecitare comportamenti virtuosi quali: la ricerca di una competitività basata sulla qualità e sulla stabilità del lavoro e non sulla sua intensificazione esasperata o sulla mera riduzione dei costi; maggiori investimenti in formazione continua, innovazione e sicurezza; utilizzo diffuso delle nuove tecnologie e strumentazioni (anche informatiche); diffusione di pratiche che superino tutte le discriminazioni nel lavoro (di genere, di razza ed etnia, di età) e che promuovano le pari opportunità, in particolare fra uomini e donne; fino alla regolarizzazione delle forme di lavoro irregolare. Altre norme promozionali riguardano l'accesso e la tutela del credito, l'accesso alle leggi incentivanti, entrambi ancora discriminanti verso il lavoro autonomo e le micro imprese; la possibilità di

partecipare effettivamente ad appalti pubblici; la semplificazione delle procedure; la riconoscibilità pubblica delle professionalità; la certezza dei termini di pagamento; l'aiuto a sviluppare forme di previdenza e assistenza integrative, anche in forme mutualistiche; il sostegno alla formazione permanente.

Sul versante del mercato occorre riattivare l'apertura a pratiche di liberalizzazione, ora dimenticate o cancellate da interventi regressivi. La presente normativa stabilisce i principi generali, secondo le competenze statali, che costituiscono linee guida per gli interventi delle regioni e degli enti locali. Il contributo, normativo e gestionale, delle autonomie è decisivo per il raggiungimento degli obiettivi individuali. Esso si traduce in azioni aggiuntive e migliorative dei livelli essenziali delle prestazioni previste dalla disciplina nazionale. L'attuazione coordinata dei diversi livelli di intervento, statale, regionali e locali, deve realizzarsi secondo il principio della leale collaborazione istituzionale fra gli enti competenti. Per altro verso la definizione e l'adattamento degli obiettivi e degli strumenti di politica del lavoro e della formazione, anche in rapporto alle esigenze dello sviluppo locale, dovranno realizzarsi tramite una concertazione che coinvolga, assieme alle istituzioni, le categorie rappresentative dei vari tipi e attività di lavoro.

Queste indicazioni generali sono declinate a seconda della natura dell'attività.

Norme specifiche prevedono interventi da attuarsi per iniziativa statale in collaborazione con le autonomie territoriali o direttamente da parte di queste per il sostegno delle attività autonome imprenditoriali. Tali norme sono in parte di efficacia diretta, in parte da definire per delega al governo e prevedono:

a) sostegni alla qualificazione e riqualificazione delle competenze necessarie all'attività svolta, con interventi attivabili da Stato e regioni, attingendo anche a fondi europei. I sostegni consistono, in particolare, nell'incremento delle deduzioni dalla base imponibile delle spese per la formazione, compresa l'alta formazione,

di maggiore intensità se la formazione è svolta da enti o strutture accreditate; nonché in *voucher* formativi e nella predisposizione di percorsi formativi dedicati, gratuiti o a costi ridotti (ad opera delle autonomie territoriali);

b) sostegni, anche qui attivabili dallo Stato o dalle regioni, all'avvio, al consolidamento, alla riconversione delle attività autonome, alla loro internazionalizzazione. Si prevedono finanziamenti in conto capitale, prestiti agevolati, supporto alla ricerca di fondi, servizi informativi e di orientamento, sviluppo di supporti informatici dedicati; consulenze per ricerche di mercato (predisposte dalle istituzioni ovvero svolte dall'interessato con contributo pubblico);

c) misure per favorire un accesso non discriminatorio dei lavoratori autonomi e delle micro imprese alle commesse e agli appalti pubblici;

d) incentivi alla ricerca e all'innovazione di impresa, a valere sui fondi esistenti, prevedendo che una quota di essi sia destinata al lavoro autonomo;

e) sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile, anche per favorire l'avvio di attività in proprio da parte di lavoratori dipendenti espulsi dal mercato del lavoro;

f) in generale, promozione delle pari opportunità di accesso al lavoro autonomo e di crescita professionale, attraverso misure specifiche di sostegno alla maternità mirate ai lavoratori autonomi;

g) promozione delle opportunità di impiego e della mobilità dei lavoratori autonomi, attraverso l'istituzione di servizi dedicati, osservatori e sportelli unici, preposti a facilitare l'accesso dei lavoratori autonomi alle opportunità di mercato, al credito, alle incentivazioni e alle informazioni relative agli appalti pubblici;

h) sostegno alle attività formative riguardanti la sicurezza del lavoro autonomo e la prevenzione degli infortuni, a specificazione e integrazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i) tutele del reddito in caso di inattività temporanea o di cessazione di attività per crisi di mercato. Si prevede in particolare che i lavoratori autonomi, i professionisti e le micro imprese interessati dalla crisi di mercato possano essere ammessi a prestiti agevolati o a sostegni economici in forma di somme forfettarie *una tantum* a fondo perduto. Le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico sono inoltre tenute a predisporre interventi di assistenza rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato;

l) allo stesso fine, promozione della costituzione, da parte delle varie categorie di lavoro autonomo, di fondi mutualistici in ambiti definiti, competenti ad erogare agli aderenti aiuti monetari e di servizio in caso di crisi e di inattività. Gli stessi fondi sono abilitati anche a prevedere sostegni per le attività di formazione di cui alla lettera d) e tutele al reddito in caso di malattia, infortunio, maternità e paternità. Lo Stato riconoscendo l'utilità di queste forme mutualistiche concorre al loro sostegno prevedendo in particolare la detassazione dei contributi apportati al fondo dai lavoratori ad esso aderenti (forma già sperimentata per il fondo relativo ai lavoratori somministrati);

m) in via generale, riduzione dell'imposizione gravante sulle attività di lavoro autonomo, attraverso l'incremento delle deduzioni dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

n) sostegno alla predisposizione di schemi contrattuali con la clientela, che prevedano clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato in forme e con modalità definite in accordo con le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate;

o) istituzione, d'intesa con le regioni, di marchi di qualità per i lavori autonomi, in conformità e a specificazione delle norme previste per la tutela del *made in Italy*. Il possesso del marchio alle condizioni previste costituisce titolo privilegiato

per accedere a benefici previsti da istituzioni statali e territoriali. Si prevede inoltre una tutela specifica delle invenzioni dei lavoratori autonomi e la tutela e la promozione dei brevetti;

p) semplificazioni degli adempimenti amministrativi. Nell'ambito delle iniziative legislative e regolamentari in corso vanno previsti con priorità percorsi di semplificazione per le attività di lavoro autonomo, indicati da specifiche commissioni costituite d'intesa con le categorie interessate;

q) riordino della disciplina dei pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese committenti, orientato a definire condizioni e termini peculiari per i crediti maturati dai lavoratori autonomi, e ad introdurre procedure arbitrali per la soluzione rapida delle controversie relative ai mancati o ritardati pagamenti. Quanto alle pubbliche amministrazioni, è riconosciuto ai prestatori di lavoro autonomo un diritto di prelazione nell'accesso al pagamento dei crediti ed è stabilito l'obbligo per i responsabili dei centri di spesa di predisporre strumenti di monitoraggio circa il rispetto della disciplina vigente finalizzati ad attivare le procedure di responsabilità per i casi di inosservanza. Si stabilisce, infine, che nell'ambito della procedura fallimentare i crediti di lavoro autonomo siano assistiti da privilegio generale al pari dei crediti di lavoro dipendente;

r) riordino della disciplina in materia di erogazione e garanzia del credito ai lavoratori autonomi, allo scopo di sostenere i processi di qualificazione e aggregazione dei confidi e riconoscere agli stessi la possibilità di erogare direttamente garanzie e finanziamenti ai lavoratori autonomi.

A fronte di un primo corpo di norme orientato a incentivare e promuovere il lavoro autonomo e l'autoimprenditorialità, un secondo insieme di disposizioni è dedicato in senso stretto alla disciplina dei rapporti di lavoro autonomo.

In via generale si conferma il riconoscimento, anche per i titolari di attività imprenditoriali e autonome, dei diritti fondamentali già risultanti dalle normative generali, e la valenza interprivata di tali diritti (quindi in particolare nei confronti dei committenti): diritti alla dignità e alla libera manifestazione del pensiero, alla intangibilità della sfera personale e sessuale, alle tutele contro i comportamenti persecutori, alla non discriminazione e alle pari opportunità, alla salute e alla sicurezza del lavoro, all'associazionismo professionale, a un equo compenso. Quanto al regime di imposizione fiscale sul lavoro autonomo, che pure costituisce una componente essenziale dell'intervento complessivo di riforma, esso non è ricompreso nel perimetro del presente provvedimento, in quanto destinato ad essere oggetto di un separato progetto di legge orientato a un riassetto sistemico generale che preveda, in particolare, la revisione dello strumento degli studi di settore e il progressivo superamento dell'IRAP.

Infine, in continuità con questo schema di riforma, e a completamento di esso, si rimanda ad un progetto di legge — in via di presentazione — specificamente dedicato al lavoro parasubordinato o economicamente dipendente. Questa seconda denominazione, più precisa della prima, richiama una *ratio* di interventi diversa tanto da quella genericamente applicabile al lavoro autonomo, quanto da quella tipica del lavoro subordinato, in quanto riconosce diretta rilevanza al dato della debolezza economica del lavoratore a prescindere dall'assoggettamento personale caratteristico del lavoro subordinato e dal contenuto della prestazione.

Queste linee di proposta devono ritenersi a loro volta integrate con le iniziative legislative già adottate dal Partito democratico, riguardanti altri aspetti della tutela e della promozione del lavoro. Oltre ai citati disegni di legge in materia di stabilità, qualità e sicurezza del lavoro (atto Senato n. 1110) e sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne (atto Senato n. 784), deve considerarsi in questo contesto anche la proposta riguardante la

struttura pensionistica e la pensione di base dei lavoratori.

Il testo presentato al Senato della Repubblica a firma Treu e altri (vedi atto Senato n. 1958) e alla Camera dei deputati a firma Cazzola e altri (vedi atto Camera n. 3035) si propone una progressiva convergenza delle aliquote contributive non solo fra i vari tipi di lavoro autonomo, ma anche fra questi e il lavoro dipendente. La convergenza è proposta a un livello di aliquota contributiva intermedio fra quelli attualmente previsti per i vari lavori, compreso fra il 26 e il 28 per cento. L'armonizzazione delle aliquote faciliterebbe il superamento delle attuali distorsioni del mercato del lavoro, in particolare la configurazione anomala di lavori « finti autonomi ».

Tale innovazione deve essere integrata con una correzione del metodo contributivo. Occorre infatti riconoscere che se esso viene applicato rigorosamente, come è necessario per mantenere la sostenibilità del sistema, non garantisce pensioni sufficienti alle future generazioni di lavoratori, dipendenti e autonomi. Una tale situazione va corretta perché altrimenti rischia di favorire una fuga dalla contribuzione da parte di soggetti, autonomi e

subordinati, specie con attività intermittenti e compensi ridotti, che con l'attuale sistema raggiungerebbero pensioni inferiori o analoghe agli assegni sociali. Per questo si è proposto, nell'ambito dei citati disegni di legge di riforma (atto Senato n. 1958 e atto Camera n. 3035), di introdurre una prestazione pensionistica di base finanziata dal fisco per tutti i cittadini anziani bisognosi, cui si aggiunga la attuale pensione contributiva (ed eventualmente una pensione complementare volontaria). È una proposta da valutare nei suoi aspetti applicativi e nei suoi effetti sui vari tipi di lavoro; ma affronta un problema ineludibile dei futuri sistemi pensionistici. La criticità maggiore, infatti, non è tanto quella dell'età pensionabile, che deve crescere (e lo sta già facendo) ma è appunto quella di garantire pensioni adeguate per i nostri figli, qualunque lavoro essi facciano.

In conclusione, è dalla ricomposizione di questi singoli tasselli di riforma, rappresentati da altrettante proposte di legge, che emerge il disegno riformatore complessivo del Partito democratico, nonché la chiave d'intervento proposta al Paese per l'uscita dalla crisi economica e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità).

1. In attuazione dei princìpi costituzionali di valorizzazione del lavoro e di tutela di tutte le sue forme, di cui agli articoli 1 e 35 della Costituzione, in conformità con il principio di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione, e con i princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, la presente legge reca misure dirette alla promozione del lavoro autonomo e professionale, nelle sue diverse configurazioni, al fine della piena e buona occupazione, al miglioramento della sua qualità e delle competenze dei lavoratori autonomi, al riconoscimento delle tutele e delle opportunità che rendono effettiva la partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Le regioni e gli enti locali contribuiscono con lo Stato al raggiungimento delle finalità della presente legge nell'ambito delle rispettive competenze, secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione interistituzionale, attraverso l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi orientati ad integrare e migliorare i livelli essenziali delle prestazioni previsti dall'ordinamento statale e dalla presente legge.

3. Alle medesime finalità concorrono le iniziative individuali e dei gruppi sociali che integrano le misure pubbliche secondo il principio di sussidiarietà.

4. Ai fini dell'individuazione degli interventi attuativi della presente legge, è promossa la concertazione sociale fra le

istituzioni pubbliche competenti a ciascun livello territoriale e le categorie rappresentative dei lavori autonomi.

5. Il riconoscimento, la promozione e la tutela dei lavori autonomi sono perseguiti in rapporto alle caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro e dei bisogni specifici dei lavoratori secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con l'articolo 35 della Costituzione.

ART. 2.

(Aree di intervento e linee guida).

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano le misure di rispettiva competenza, secondo i criteri e le aree di intervento di seguito indicati:

a) riconoscimento e semplificazione degli adempimenti; sostegno all'avvio di attività autonome;

b) informazioni e servizi sulle opportunità di mercato; accesso a commesse e appalti pubblici;

c) promozione del lavoro autonomo femminile;

d) percorsi formativi e formazione permanente;

e) promozione di buone pratiche in tema di sicurezza del lavoro;

f) sostegno alle riorganizzazioni produttive, alle aggregazioni e alla successione delle attività, alla ricerca e all'innovazione;

g) tutela e sostegno nelle situazioni di crisi economiche e di mercato;

h) promozione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi;

i) regole e condizioni del rapporto di lavoro autonomo;

l) tutela delle innovazioni dei lavoratori;

m) sostegno alla risoluzione alternativa delle controversie;

n) tempi di pagamento; erogazioni e garanzie del credito;

o) modalità di accesso al Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo di cui all'articolo 28.

CAPO II

PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO E DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

ART. 3.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle persone che svolgono in forma abituale e a titolo oneroso prestazioni di opera o di servizio, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale, al di fuori di vincoli di subordinazione e di organizzazione altrui.

2. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle professioni regolamentate solo per quanto compatibile con le disposizioni vigenti.

ART. 4.

(Associazioni di categoria rappresentative dei lavoratori autonomi).

1. Ai fini della presente legge, le associazioni professionali di natura privatistica rappresentative dei lavoratori autonomi, di seguito denominate « associazioni di categoria », sono tenute ad iscriversi in appositi registri pubblici istituiti presso il Ministero dello sviluppo economico, nonché negli omologhi registri pubblici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e presso le unioni regionali delle stesse per le articolazioni associative di rappresentanza, rispettivamente locale e regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni di categoria sono tenute, in sede di iscrizione ai registri, a qualificare i caratteri e i requisiti professionali dell'attività svolta dai rispettivi associati, a comunicare il numero e la distribuzione territoriale degli stessi e a notificare l'adozione di un codice deontologico recante i principi e gli *standard* cui deve conformarsi l'attività degli associati, nonché i loro doveri nei confronti dei committenti e degli altri associati.

3. È istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Commissione paritetica di vigilanza sul rispetto delle norme di deontologia professionale nelle attività di lavoro autonomo, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione è composta da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti delle regioni e degli enti locali, come individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », da un membro designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e da un membro per ciascuna delle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi aventi rappresentanza presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La Commissione è presieduta da un magistrato con grado di consigliere di Cassazione.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, sono individuati le modalità di istituzione e gestione dei registri pubblici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità di iscrizione, le modalità di accesso e di funzionamento della Commissione, nonché i criteri di valutazione della rappresentatività nazionale delle associazioni di categoria.

ART. 5.

(Riconoscimento e semplificazione degli adempimenti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata e sentite le associazioni di categoria, uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare gli adempimenti per l'avvio di attività di lavoro autonomo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ammissione dell'avvio di attività sulla base di una dichiarazione del lavoratore autonomo indicante l'oggetto dell'impresa e i requisiti o titoli professionali necessari al suo svolgimento;

b) attribuzione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera *a)*, ai fini del conseguente riconoscimento delle attività di lavoro autonomo;

c) definizione di percorsi di semplificazione specifici per lo svolgimento delle attività autonome, come individuati da un'apposita Commissione nazionale a tal fine costituita da rappresentanti dello Stato e delle regioni, d'intesa con le associazioni di categoria.

ART. 6.

(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo).

1. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

Le relative modalità attuative sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata e le associazioni di categoria.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a 35 anni di età e da disoccupati di lungo periodo sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

3. A valere sul Fondo di cui all'articolo 28, possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo, sulla base di piani d'impresa valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 3 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

ART. 7.

*(Servizi e informazioni
sulle opportunità di mercato).*

1. Le autonomie locali e funzionali istituiscono servizi dedicati alla facilitazione dell'accesso dei lavoratori autonomi e delle micro imprese alle opportunità di mercato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituiti osservatori e sportelli unici presso i quali i soggetti interessati possono ottenere le informazioni pertinenti la loro attività, le procedure per il loro avvio e per

le eventuali trasformazioni, per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali riguardanti attività, buone pratiche amministrative e commerciali.

3. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono i bilanci di competenze e la certificazione delle competenze acquisite in ambito lavorativo per i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, in forma integrata con le attività o i programmi specifici già previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 8.

(Informazioni relative all'accesso agli appalti pubblici).

1. Le amministrazioni pubbliche nazionali e locali promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi e delle micro imprese agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 7, e adattando, laddove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di tali lavoratori.

2. Nella determinazione dei bandi, le amministrazioni pubbliche nazionali e locali tengono conto delle linee guida di cui all'articolo 20.

ART. 9.

(Promozione del lavoro autonomo femminile).

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso alle attività d'impresa e alle attività di lavoro autonomo:

a) l'articolo 45 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale*). — 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, è accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente »;

b) l'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — (*Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile*). — 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio

1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *a*), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e micro imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti dell'Unione europea o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c*), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *b*), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste ».

2. A decorrere dall'anno 2010, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti riconosciuti ai sensi del capo I del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 54 del citato codice.

4. A decorrere dall'anno 2010, una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento delle attività di piccola e micro impresa avviate da donne.

5. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con il citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.

ART. 10.

(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente).

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella

misura del 50 per cento del loro ammontare; le spese per la partecipazione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale sono totalmente deducibili, entro il limite annuo di 15.000 euro, se erogati da organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, ovvero deducibili nella misura del 50 per cento negli altri casi ».

2. Nell'ambito dei programmi regionali di formazione sono previsti percorsi formativi specifici per la qualificazione e riqualificazione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità in corrispondenza con i fabbisogni del territorio e con le esigenze dell'innovazione.

3. Le regioni possono prevedere l'istituzione di appositi *voucher* formativi a favore dei lavoratori autonomi che partecipino ad attività formative ritenute di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio, secondo modalità stabilite con legge regionale. In tal caso, i *voucher* formativi sono integrabili con un contributo statale a valere sul Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo di cui all'articolo 28, in misura e secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.

4. Le regioni dispongono misure per garantire ai lavoratori autonomi l'accesso alla formazione permanente nel corso della vita lavorativa, stabilendo altresì obblighi di aggiornamento periodico delle competenze, nella misura richiesta, dalle diverse professionalità e dai vari settori di attività.

ART. 11.

(Sicurezza del lavoro e assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali).

1. Lo Stato, d'intesa con le regioni, predispone programmi per la sicurezza dei lavoratori autonomi in conformità con gli

adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tale fine sono dedicati percorsi formativi specifici nell'ambito dei programmi regionali di cui all'articolo 10, comma 2.

2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a sostenere gli investimenti in sicurezza attuati dai lavoratori autonomi tramite la riduzione dei contributi assicurativi in conformità con piani specifici e secondo criteri definiti dall'Istituto entro un limite di spesa previsto.

3. L'INAIL, congiuntamente con i servizi territoriali competenti, promuove la informazione sulle opportunità formative disponibili per i lavoratori autonomi e cura la diffusione delle buone pratiche esistenti.

4. I lavoratori autonomi impiegati in attività che li espongono a rischi di infortunio o di malattie professionali, e ai quali non si applichino specifiche normative di settore, devono essere assicurati contro tali rischi, secondo gli *standard* e le modalità a tal fine stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del CNEL.

ART. 12.

(Sostegno alle riconversioni, alle riorganizzazioni, alla mobilità, alle aggregazioni e alla successione delle attività di lavoro autonomo).

1. Gli osservatori di cui all'articolo 7, comma 2, sono competenti a monitorare l'andamento della domanda di prestazioni di lavoro autonomo, al fine di predisporre interventi a sostegno di processi di riorganizzazione o mobilità necessari a sostenere la competitività e ad agevolare le trasformazioni economiche e produttive, nonché a prevenire le situazioni di crisi.

2. Sulla base delle indicazioni degli osservatori, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico definiscono programmi di assistenza

organizzativa, finanziaria e di mercato a favore dei lavoratori autonomi coinvolti in processi di riconversione e di riorganizzazione.

3. A valere sulle risorse del Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo di cui all'articolo 28 possono essere erogati prestiti agevolati a sostegno dei processi di riconversione e di riorganizzazione, sulla base di piani predisposti dai lavoratori autonomi, dalle microimprese e dalle loro associazioni, valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata.

4. Ai prestiti erogati ai sensi del comma 3 è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute prioritariamente alle attività produttive e professionali riguardanti nuovi settori di mercato anche internazionali, servizi di prossimità e di cura dell'ambiente, settori ad alto contenuto tecnologico e alla ricerca.

6. I sostegni e le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concessi altresì per agevolare la successione delle attività di lavoro autonomo, in particolare nell'ambito della famiglia, per promuovere le aggregazioni fra lavoratori autonomi, nonché la loro partecipazione a contratti di rete.

ART. 13.

(Sostegno alla ricerca e all'innovazione).

1. Una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è annualmente destinata al finanziamento di programmi di sviluppo e innovazione promossi dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. A valere sulle disponibilità del Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo di cui all'articolo 28 possono essere finanziate, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, le seguenti attività:

a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;

b) prestazioni di garanzie per l'accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e innovazione;

c) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata e le associazioni di categoria, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, riconoscendo priorità ai progetti di ricerca e innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi. A tal fine gli enti di ricerca pubblici e le strutture pubbliche centrali e locali competenti, predispongono servizi di informazione diretti a favorire l'incontro fra domanda e offerta di innovazione e promuovono la diffusione di intese tra lavoratori autonomi e imprese.

ART. 14.

(Sostegni e tutele nelle situazioni di crisi).

1. Nei casi di cessazione di attività per crisi di mercato, come accertate dalle camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, le amministrazioni nazionali e locali competenti per lo sviluppo economico predispongono, a favore di lavoratori autonomi, professionisti e micro imprese, interventi di assistenza rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato.

2. Nei casi di cui al comma 1, i lavoratori autonomi, i professionisti e le micro imprese interessati dalla crisi di mercato possono essere ammessi ai prestiti agevolati di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, con le medesime modalità.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, possono essere altresì erogati, in caso di crisi di mercato accertate secondo le modalità del comma 1 del presente articolo, sostegni economici in forma di somme forfettarie *una tantum* a fondo perduto, secondo importi e condizioni stabiliti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e sentite le categorie interessate.

4. Anche ai fini dell'accesso ai sostegni economici di cui al comma 3, i lavoratori autonomi che abbiano cessato l'attività possono essere iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite forme di sostegno specifico al reinserimento sul mercato in forma autonoma, individuale e associata, di lavoratori subordinati espulsi dal lavoro e disoccupati di lunga durata.

ART. 15.

(Promozione di forme mutualistiche per il lavoro autonomo).

1. Lo Stato, d'intesa con le regioni, favorisce la costituzione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese commit-

tenti e l'adesione a fondi o casse già esistenti. A tal fine, i contributi apportati dai partecipanti a tali istituti mutualistici sono detraibili ai fini dell'imposizione IRPEF entro il limite di 5.000 euro annui.

2. L'adesione alle casse e ai fondi di cui al comma 1 può essere individuale ovvero decisa in forma collettiva. Tali casse e fondi possono attuare interventi integrativi a favore dei lavoratori aderenti nei seguenti ambiti:

a) attività formative presso organismi accreditati dalle regioni;

b) tutela del reddito nei casi di riconversione, riorganizzazione, sospensione e cessazione di attività;

c) sostegni al reddito nelle ipotesi di sospensione del lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, maternità;

d) forme di assistenza integrative, contrattualmente definite fra gli interessati, tra cui: previdenza complementare, sanità e assistenza sociale integrativa.

ART. 16.

(Pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e le associazioni di categoria, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare la disciplina dei pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese committenti.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della disciplina in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, definizione di condizioni e termini peculiari per i crediti

maturati dai lavoratori autonomi, con specifico riferimento:

1) all'anticipazione della decorrenza degli interessi moratori, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto;

2) all'applicazione di una maggiorazione nel saggio degli interessi;

3) alla previsione di peculiari e più celeri modalità di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;

b) promozione di strumenti di monitoraggio e controllo gestiti di concerto con le associazioni rappresentative delle categorie, ai fini della verifica del rispetto dei termini di pagamento delle imprese committenti a favore dei lavoratori autonomi ed economicamente dipendenti;

c) definizione di procedure arbitrali per la soluzione rapida delle controversie relative ai mancati o ritardati pagamenti dei crediti dei lavoratori autonomi. Il ricorso a tali procedure è obbligatorio per tutte le imprese committenti che beneficino di agevolazioni normative e fiscali previste dalla legislazione nazionale e regionale;

d) per le pubbliche amministrazioni:

1) riconoscimento ai prestatori di lavoro autonomo, anche nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 20, di un diritto di prelazione nell'accesso al pagamento dei crediti maturati;

2) obbligo per i responsabili dei centri di spesa di predisporre strumenti di monitoraggio e controllo circa il rispetto della disciplina vigente in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali da parte dei rispettivi uffici competenti, stabilendo gli eventuali interventi correttivi e le procedure di responsabilità per i casi di inosservanza.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, numero 1), una quota pari al 20 per cento del Fondo per i pagamenti dei

debiti di fornitura, di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è riservata al pagamento dei crediti dei lavoratori autonomi.

4. Nell'ambito della procedura fallimentare, i crediti di lavoro autonomo sono assistiti da privilegio generale al pari dei crediti di lavoro dipendente.

ART. 17.

(Erogazione e garanzie del credito).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e le associazioni di categoria e bancarie, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare la disciplina in materia di erogazione e garanzia del credito ai lavoratori autonomi.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di misure specifiche di incentivo all'estensione dell'attività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi ai vari tipi di lavoro autonomo e professionale;

b) sostegno ai processi di qualificazione e aggregazione dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

c) riconoscimento della possibilità per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di erogare direttamente garanzie e finanziamenti ai lavoratori autonomi e ai professionisti, a condizioni ed entro limiti individuati con apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) destinazione di una quota pari al 20 per cento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla prestazione di garanzie in favore delle operazioni di consolidamento del debito effettuate da lavoratori autonomi e micro imprese.

ART. 18.

(Deduzioni ed esenzioni dall'IRAP).

1. All'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 2.500, euro 1.500 ed euro 1.000; ».

2. È escluso l'assoggettamento all'IRAP per i professionisti e i lavoratori autonomi, di cui all'articolo 3, comma 1, che per lo svolgimento della loro attività si servono di strutture organizzative minime, con beni strumentali ridotti, e senza avvalersi del lavoro di altre persone.

CAPO III

DISCIPLINA DEI RAPPORTI
DI LAVORO AUTONOMO

ART. 19.

(Diritti e parità di trattamento).

1. La regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro autonomo è tenuta al rispetto dei diritti previsti dall'ordinamento a tutela della dignità della persona, della parità di trattamento e del divieto di discriminazione diretta e indiretta. Essa si deve ispirare ai principi della responsabilità sociale e della sussidiarietà.

2. Gli osservatori di cui all'articolo 7, comma 2, hanno il compito di monitorare il mercato del lavoro autonomo, anche al fine di accertare la corretta applicazione dei principi di parità, e di suggerire eventuali provvedimenti correttivi.

3. Gli osservatori di cui all'articolo 7, comma 2, svolgono altresì attività di mo-

nitoraggio e di proposta sulla situazione dei lavoratori immigrati al fine di promuoverne l'integrazione a condizioni di parità nel mercato del lavoro.

ART. 20.

(Equo compenso. Linee guida della pubblica amministrazione per l'equa valutazione delle attività di lavoro autonomo).

1. Il lavoratore autonomo ha diritto a un compenso proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, secondo quanto previsto dagli accordi fra le parti o comunque in uso per prestazioni comparabili.

2. A titolo di incentivo alle buone pratiche e di promozione della trasparenza e correttezza degli affidamenti diretti di attività di consulenza e di prestazioni di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni, queste ultime sono tenute all'adozione di linee guida per l'equa valutazione delle attività di lavoro autonomo affidate in forma diretta.

3. Le pubbliche amministrazioni sono altresì tenute alla pubblicazione, nei rispettivi siti o portali *internet*, delle linee guida adottate ai sensi del comma 2, nonché dell'elenco delle attività di lavoro autonomo direttamente affidate, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso corrisposto.

ART. 21.

(Accordi collettivi professionali).

1. Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, anche tramite attività mediatricie e di concertazione, accordi collettivi nazionali e territoriali fra le associazioni nazionali rappresentative dei lavoratori autonomi e le associazioni delle imprese committenti. Gli accordi sono diretti a definire l'equa regolazione dei rapporti di lavoro, con riferimento in particolare a compensi, condizioni di la-

voro, trattamento delle sospensioni di lavoro, condizioni di accesso, costituzione e regolazione di fondi mutualistici.

ART. 22.

(Tutela della maternità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità delle lavoratrici autonome.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a) della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla

lettera *b*), del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

ART. 23.

(Clausole di conciliazione e arbitrato).

1. Le amministrazioni statali e regionali competenti promuovono, con la partecipazione delle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi e delle imprese, la definizione di schemi contrattuali fra le parti che prevedano clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato, con le modalità stabilite fra le stesse associazioni.

ART. 24.

(Modalità del recesso).

1. Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere, secondo le regole generali sul contratto d'opera di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, dando preavviso nei termini stabiliti contrattualmente, secondo gli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

ART. 25.

(Riservatezza).

1. Salvo diverso accordo fra le parti, i lavoratori autonomi possono svolgere attività a favore di più committenti, senza pregiudizio dell'attività dei committenti medesimi.

ART. 26.

(Apporti originali e invenzioni del lavoratore. Proprietà intellettuale).

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita, i diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell'esecuzione o nell'adempimento del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

ART. 27.

(Marchio di qualità).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, per ciascuna attività di lavoro autonomo, di un marchio di qualità per i beni e i servizi prodotti, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il marchio di qualità di cui al comma 1 è in ogni caso riconosciuto in caso di produzione di beni ammessi, ai sensi della disciplina vigente, al sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 1.

3. Il marchio di cui al comma 1 è riconosciuto ai lavoratori autonomi in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, secondo quanto certificato dagli organismi competenti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, e costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

ART. 28.

(Fondo per la promozione e per la tutela del lavoro autonomo).

1. Ai fini del finanziamento degli incentivi statali di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziare nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, è istituito il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

2. Il Fondo per la promozione e la tutela del lavoro autonomo è disciplinato con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, adottato previa intesa con la Conferenza unificata. Una quota pari al 25 per cento del Fondo è riservata ad interventi di sostegno in favore dei lavoratori economicamente dipendenti.

ART. 29.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, entro il limite di 1,5 miliardi di euro in ragione d'anno, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 25, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 25, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.

